



Comune di Terrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**ORDINANZA
N. 19 DEL 22-05-2020**

Oggetto: RIAPERTURA DELL'INTERO MERCATO SETTIMANALE DELLA FRAZIONE CACCAMO. - DIPOSIZIONI PER OPERATORI E CLIENTI.

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di maggio,

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale che prevede la chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

RICHIAMATI i successivi d Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO, da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", relativo alle misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta "fase due" con il quale è stata demandato ai Presidenti di Regione la riapertura di alcune attività nel rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica in essere;
VISTA deliberazione della Giunta Regione Marche n. 565 del 11/05/2020 avente ad oggetto "Protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetiste e centro benessere";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regione Marche n. 152 del 15 maggio 2020 avente ad oggetto: Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e commercio – Fissazione della data del 18/05/2020 di apertura delle attività produttive i cui protocolli sono stati approvati con DGR 565/2020 e DGR 569/2020;

CONSIDERATO che nella frazione Caccamo, in via Nazionale, tutte le domeniche si svolge il mercato settimanale, come da Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 28/03/2003;

VISTA l'ordinanza sindacale n.18 del 07/05/2020 avente ad oggetto: “ Mercato settimanale della frazione Caccamo –modalità di svolgimento a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19”, con la quale a seguito dei provvedimenti di cui ai punti precedenti veniva riattivato il commercio su aree pubbliche nella frazione Frazione Caccamo solo per il settore alimentare;

VISTA la Delibera di G.C. n. 11 del 28/01/2020 avente ad oggetto “Autorizzazione per l'organizzazione e gestione in via sperimentale del mercatino di prodotti tipici locali” da effettuarsi tutte le domeniche in via Nazionale nei pressi della diga del lago di Caccamo promosso dall'Associazione CNA Macerata;

CONSIDERATO altresì che vi è da parte dei commercianti su aree pubbliche la necessità di tornare ad esercitare la propria attività per poter far fronte alla grave crisi economica che li ha colpiti;

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

ORDINA

- 1) La riattivazione del mercato settimanale della frazione Caccamo previsto la domenica sia per il settore alimentare con orario 8,00-20,00, che per il settore non alimentare con orario 14,00-20,00 e del mercato di prodotti tipici promosso dall'Associazione CNA Macerata previsto per ogni domenica con orario 08,00-20,00;
- 2) Gli operatori assegnatari di posteggio nel suddetto mercato, possono esercitare la loro attività nei posteggi assegnati con le seguenti prescrizioni:
 - a) Isolare il proprio banco di vendita con teli antipioggia laterali in modo tale da creare delle barriere tra i banchi qualora non si rispetti la distanza di almeno 2,40 ml. tra un banco e l'atro;
 - b) Il banco deve essere gestito seguendo i protocolli “anti contagio” per i lavoratori dipendenti;
 - c) Possono svolgere l'attività lavorativa presso ogni banco titolare, dipendente, familiare coadiuvante nel rispetto delle regole fissate al DPCM del 26 aprile 2020 sul distanziamento sociale ovvero devono essere previste misure che permettano tale criterio;
 - d) L'operatore su aree pubbliche prima dell'accesso al luogo di lavoro si sottoporrà autonomamente al controllo della temperatura corporea e si munirà di autocertificazione che dovrà presentare tutte le volte che viene richiesto dagli organi di controllo;
 - e) Durante la fase di vendita va scrupolosamente osservata la distanza minima di metri 1 tra cliente e cliente e tra operatore e cliente. Dovranno essere indicata entrata e uscita al banco di mercato e andrà effettuata la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza. Ogni commerciante ambulante potrà trovarsi a servire simultaneamente un numero di clienti che soddisfi il rispetto della distanza di sicurezza;
 - f) Fare uso della mascherina chirurgica e curare scrupolosamente l'igiene delle mani ed indossare guanti;
 - g) Il titolare dovrà mettere a disposizione dei clienti guanti e gel per la pulizia delle mani;
 - h) Il titolare/addetto alla vendita deve procedere alla pulizia e all'igiene delle superfici e se del caso degli ambienti con disinfettanti a base di cloro o alcol almeno due volte (qualora sia necessario anche di più) nell'arco dell'orario di svolgimento del mercato;

- i) È obbligatorio per ogni operatore commerciale posizionare raccoglitori chiusi per i rifiuti indifferenziati presso i propri banchi ovvero utilizzo di contenitori per più banchi limitrofi; Al termine del mercato i sacchi chiusi ed integri, contenuti nei contenitori, vanno lasciati sul proprio posteggio il più vicino possibile al margine della carreggiata se sprovvisto di marciapiede;
- j) Fino al 30 settembre, salvo diverso avviso, è vietata la vendita di merce usata;
- k) E' vietata fino al 30 settembre p.v., salvo ulteriore o diversa disposizione di legge, qualunque tipologia di attività di somministrazione di alimenti e bevande e consumo sul posto di quanto venduto/acquistato;
- l) Gli operatori che si presentano per la spunta di eventuali posti liberi devono essere muniti di quanto previsto per gli operatori con posteggio, compresa dichiarazione sul controllo della corporea;
- m) I posteggi nn.13-16-17-18-19-20-21, attualmente non dati in concessione, non verranno assegnati alla spunta in quando la loro dislocazione non permettono il rispetto del distanziamento di cui ai punti precedenti;
- n) Gli operatori devono tenere sui banchi o comunque esposta la cartellonistica che indichi il comportamento da tenere all' interno della suddetta area per garantire la distanza sociale e l'uso obbligatorio di dpi (mascherina). Si raccomanda gli operatori di prediligere la forma di vendita con servizio e di evitare self-service. Qualora il cliente possa o voglia toccare la merce, lo stesso deve essere messo in condizioni di sanificare le mani e comunque di avere a disposizione guanti monouso. Quanto stabilito con la presente Ordinanza è da considerarsi come parte integrante di quanto previsto dalle disposizioni statali, regionali in materia di contenimento del virus Covid – 19 che devono essere rispettate anche se non previste nel presente

AVVERTE

- 1) Qualora uno o più operatori commerciali si rendano responsabili di situazioni di assembramento, di mancanza di rispetto delle regole sanitarie ed igienico sanitarie, di mancato rispetto di quanto prevede il protocollo regionale e la presente ordinanza, gli stessi verranno immediatamente allontanati dal mercato e l'autorizzazione sospesa per mesi 1 (uno) con decorrenza immediata;
- 2) Qualora quanto detto al precedente punto coinvolga molti operatori commerciali e/o l'assembramento sia tale da mettere in pericolo la salute della collettività si potrà procedere alla sospensione del mercato per un periodo concordato con i competenti uffici sanitari;
- 3) Per gli avventori resta vietata ogni forma di assembramento e devono sempre essere rispettate la distanza di almeno 1 metro, l'utilizzo di mascherine o altri strumenti idonei, guanti protettivi;
- 4) Non sono previsti contingentamenti numerici nell'entrare nell'area mercatale ma il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19;
- 5) L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19 del 25/03/2020, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000;
- 6) La presente ordinanza annulla la precedente n.18 del 07/05/2020;
- 7) Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla notificazione del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199);

8) La Polizia Locale e le forze di polizia sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

D I S P O N E

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio, comunicata agli operatori commerciali e trasmessa a: - Alla Prefettura di Macerata; - Comando di Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri di Caldarola.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to PINZI SILVIA

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-05-2020 al 11-06-2020.

Li 27-05-2020

SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO